

## **C12375 - BANCA IFIS/AZIENDA DI AIGIS BANCA**

Provvedimento n. 29707

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 giugno 2021;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Banca IFIS S.p.A. del 24 maggio 2021;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. LE PARTI**

**1.** Banca IFIS S.p.A. (di seguito anche IFIS) è una società quotata sul mercato telematico azionario, a capo dell'omonimo gruppo bancario attivo attraverso diverse controllate, operante prevalentemente in Italia nei seguenti settori: *i) factoring* per l'acquisto *pro soluto* di crediti di difficile esigibilità; *ii)* raccolta bancaria *online* da parte di privati e imprese; *iii)* erogazione di finanziamenti alle PMI. Il gruppo è specializzato nell'offerta di servizi bancari e soluzioni di credito a PMI attraverso strategie innovative che valorizzano l'utilizzo del canale *online*. Banca IFIS detiene un unico sportello, in provincia di Bologna, appartenente alla società Farbanca S.p.A., recentemente acquisita. Attualmente Banca IFIS è controllata in via esclusiva dalla holding finanziaria La Scogliera S.p.A., attraverso una partecipazione del 50,49% del capitale sociale, la quale finanziaria fa capo ad un soggetto privato. La restante parte del capitale è ripartita tra numerosi investitori di mercato. Il fatturato realizzato dal Gruppo IFIS nel 2020, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 1,2 miliardi di euro, interamente realizzati nell'Unione europea e in particolare in Italia.

**2.** Oggetto di acquisizione è la totalità delle attività, passività e rapporti giuridici, ad eccezione di taluni cespiti, che compongono l'azienda bancaria di AIGIS Banca S.p.A. (di seguito anche AIGIS). AIGIS è un istituto di credito specializzato nell'erogazione di finanziamenti alle PMI e nella fornitura di servizi di *factoring* che consentono alle aziende e/o alla pubblica amministrazione di ottimizzare la riscossione dei propri crediti. AIGIS è anche attiva, esclusivamente in Italia, nella raccolta bancaria realizzata in via prevalente attraverso conti correnti e conti deposito *online*. La banca ha, infatti, solo tre filiali localizzate rispettivamente a Milano, Roma e Bari. Attualmente il capitale sociale di AIGIS è detenuto dal fondo lussemburghese di private equity, MCP Investments II S.a.r.l., che ne detiene il 75,36%, mentre la restante parte è ripartita tra diversi soci. Nel 2020 il fatturato generato dal ramo di azienda oggetto di acquisizione, realizzato interamente in Italia, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari a circa 60 milioni di euro.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**3.** L'operazione consiste nell'acquisizione della totalità delle attività, passività e rapporti giuridici, ad eccezione di taluni cespiti, che compongono l'azienda bancaria di AIGIS, da parte del Gruppo Banca IFIS che, pertanto, ne acquisirà il controllo esclusivo. L'operazione si inserisce in un contesto di criticità in cui versava AIGIS che ha condotto Banca d'Italia a porla in liquidazione coatta amministrativa.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**4.** L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, è stato superiore a 511 milioni di euro, e il fatturato realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse, è superiore a 31 milioni di Euro.

### **IV. VALUTAZIONE**

**5.** L'operazione in esame interessa una pluralità di mercati ricompresi nel settore bancario, ed in particolare: *i)* mercato della raccolta bancaria; *ii)* mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; *iii)* mercato del *factoring*, *iv)* alcuni mercati nell'ambito degli strumenti di pagamento.

## **1) Attività bancaria tradizionale**

### *i) Mercato della raccolta bancaria*

**6.** Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché certificati di deposito.

**7.** In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale locale, che, di prassi, l'Autorità ha ritenuto corrispondere in prima approssimazione ai confini provinciali, svolgendo, ove lo *screening* preliminare effettuato su base provinciale lo rendesse opportuno, un'analisi anche a livello di bacini di utenza (c.d. *catchment area*)<sup>1</sup>.

**8.** Con specifico riguardo a tale mercato, ma anche con riferimento agli altri mercati bancari, le informazioni acquisite in occasione delle più recenti istruttorie di concentrazione svolte dall'Autorità, che hanno interessato il settore bancario<sup>2</sup>, hanno evidenziato come l'attività bancaria *online* non sia esattamente riconducibile al mercato in esame. Tuttavia, è stata registrata una pressione concorrenziale sugli operatori bancari tradizionali da parte delle banche *online*, in quanto una porzione non trascurabile della popolazione – specialmente nelle fasce più giovani e con più elevato livello di istruzione/reddito – si rivolgerebbe a queste ultime, a fronte di un aumento generalizzato dei prezzi dei conti correnti tradizionali.

**9.** Inoltre, si rappresenta che, secondo la prassi dell'Autorità<sup>3</sup>, le quote di mercato della raccolta e degli impieghi sono calcolate usando i dati rilevati sulla base del criterio "localizzazione sportello", il quale appare rappresentare in modo appropriato la capacità degli operatori di esercitare il proprio potere di mercato nei confronti della domanda; ciò vale, in particolare, con riferimento ai mercati bancari aventi dimensione locale (mercati della raccolta, degli impieghi a famiglie consumatrici e degli impieghi a famiglie produttrici e a piccole imprese). Infatti, come già accertato dall'Autorità, dal punto di vista del consumatore, anche considerata la volontà e/o necessità per l'utenza di mantenere un rapporto con lo sportello, la competizione tra le banche si realizza a livello locale, in termini di capacità di attrarre i clienti nelle proprie filiali dislocate sul territorio<sup>4</sup>.

**10.** Nel caso di specie, le Parti sono presenti prevalentemente nei servizi di raccolta realizzata tramite il canale *online* e solo in minima parte attraverso i propri sportelli. In particolare, poiché il Gruppo Banca IFIS dispone di un unico sportello, nella provincia di Bologna, mentre AIGIS Banca detiene tre filiali rispettivamente nelle province di Milano, Roma e Bari, applicando la definizione di mercato geografico a livello provinciale, l'operazione non determinerà alcuna sovrapposizione nei mercati rilevanti.

**11.** Considerato quanto sopra, si ritiene che l'operazione non sia idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali nei mercati della raccolta bancaria.

### *ii) Mercati degli impieghi*

**12.** Nell'ambito degli impieghi sono compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.

**13.** Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione territoriale locale, che nella prassi dell'Autorità è stata valutata in prima approssimazione a livello provinciale, svolgendo, ove opportuno, in analogia con la raccolta bancaria, anche un'analisi a livello di *catchment area*.

**14.** Nel caso in esame, le Parti operano esclusivamente nel mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni. Anche su tale mercato, l'operazione non determinerà alcuna sovrapposizione, detenendo le Parti sportelli in province e regioni diverse. Quanto al canale *online*, con riguardo a questo mercato, esso risulta ancora molto contenuto. Infatti, l'erogazione di servizi di finanziamento, sia *retail* che *corporate*, continua ad essere realizzata principalmente attraverso gli sportelli bancari.

---

<sup>1</sup> [Vedi procedimento C12287 – Intesa Sanpaolo/UBI – Unione Banche italiane, in Boll. n. 29/2020; C12231 – BPER Banca/Unipol Banca, in Boll. 29/2019 e procedimento C12138 – Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, in Boll. 22/2018.]

<sup>2</sup> [Cfr. nota precedente.]

<sup>3</sup> [Cfr. ex multis procedimento C12287 – Intesa Sanpaolo/UBI Unione Banche Italiane, in Boll. n. 29/2020; procedimento C12231 – BPER Banca/Unipol Banca, in Boll. 29/2019; procedimento C12138 – Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen in Boll. 22/2018.]

<sup>4</sup> [Cfr. procedimento C12138 Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige/Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen, in Boll. 22/2018 in cui sono riportati anche i risultati di un'indagine ad hoc sui mercati bancari, realizzata dall'Autorità e somministrata a un campione rappresentativo di consumatori da una società di ricerche di mercato.]

Di conseguenza, si ritiene che l'operazione non sia idonea ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato degli impieghi alle famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni.

## **2) Altri mercati creditizi e sistemi di pagamento**

### *iii) Mercato del factoring*

**15.** Il *factoring* è un contratto a titolo oneroso con cui una società trasferisce la titolarità dei propri crediti commerciali a un'altra società (la società di *factoring*), che ne garantisce o meno il buon fine (rispettivamente *factoring pro solvendo* o *pro soluto*), provvede alla loro riscossione e corrisponde alla società cedente una somma di denaro commisurata al valore dei crediti ceduti. Dal lato della domanda, il mercato del *factoring* è costituito essenzialmente da imprese (sia PMI che medie e grandi). Il *factoring* è un servizio ad elevato grado di personalizzazione e risulta dall'articolazione di tre componenti principali: (i) gestionale; (ii) di garanzia (contro l'insolvenza del debitore); (iii) e creditizia (il finanziamento si manifesta nel pagamento dei crediti prima della relativa scadenza). Tale mercato ha rilevanza territoriale nazionale.

**16.** In base alle informazioni fornite dalle Parti, la quota congiunta anche dopo l'operazione rimarrà contenuta, intorno al [1-5%]\*, considerata la marginalità della quota detenuta da AIGIS. Pertanto, l'operazione non risulta idonea ad alterare significativamente le dinamiche competitive nel mercato del *factoring*.

### *iv) Mercati degli Strumenti di pagamento*

**17.** Ulteriore settore interessato dall'operazione è quello degli strumenti di pagamento tramite carte. Nell'ambito del settore delle carte di pagamento, in passato l'Autorità ha individuato tre distinti ambiti: quello dell'emissione di carte (i.e. *card issuing*), quello del convenzionamento degli esercenti (i.e. *merchant acquiring*) e quello del *processing* operativo ed informatico (i.e. *processing*). All'interno di tali ambiti, l'Autorità ha distinto tra carte di credito e carte di debito, ciascuna delle quali individuata come un diverso mercato rilevante.

**18.** L'attività di emissione può essere svolta sia dalla stessa banca collocatrice delle carte sia da parte di un soggetto terzo, con il quale la banca collocatrice ha un accordo commerciale. In quest'ultimo caso, la banca effettua soltanto l'attività di collocamento presso la clientela finale delle carte di credito. Lo stesso avviene per l'attività di convenzionamento degli esercenti (*acquiring*). La prestazione dei servizi di emissione e gestione carta e di convenzionamento degli esercenti comporta il pagamento di costi tra gli operatori che vengono generalmente riversati sulla clientela finale.

**19.** Con precipuo riguardo alle carte di debito, si rappresenta come esse rientrino nei sistemi di pagamento, con la peculiarità di avere unicamente la funzione di pagamento, tra l'altro con un limite di spesa di solito molto contenuto. L'addebitamento sul conto corrente coincide, di norma, con la data in cui è avvenuta l'operazione di pagamento, a garanzia dei pagamenti futuri.

**20.** L'ambito geografico dei mercati sopra descritti può essere definito quantomeno a livello nazionale, in ragione dell'omogeneità delle condizioni di offerta dell'insieme dei descritti servizi sul territorio nazionale.

**21.** Sul punto, si rileva come, in ragione del posizionamento sul mercato delle Parti, la valutazione della presente operazione non appare sollevare criticità di natura *antitrust*. Infatti, per quel che concerne sia le carte di credito sia le carte di debito, dalle stime fornite da IFIS risulta che l'entità *post merger* avrà una quota di mercato inferiore al [1-5%].

**22.** Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l'assenza di sostanziali sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l'operazione non appare determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

---

\* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

*Filippo Arena*

*Roberto Rustichelli*